

18.2 Disciplinare per l'utilizzo della stazione di fecondazione della valle Pontirone

1. L'apicoltore s'impegna di riservare il periodo per il ciclo di fecondazione e di rispettare i giorni di carico/scarico in precedenza stabiliti.
2. Il ciclo di fecondazione è di massimo due settimane. Una proroga può essere concessa in via eccezionale su consultazione con il responsabile della VP.
3. L'apicoltore accetta che il responsabile della SDFVP esegua dei controlli per stabilire l'idoneità dei nuclei.
4. L'apicoltore garantisce che le api ed il materiale non provengono da zone soggette a sequestro per le epizootie (in caso di dubbio s'informa presso l'ispettore del proprio circondario) (cfr. art. 19a cpv. 2 OFE). In caso di inosservanze, l'apicoltore sarà denunciato all'Ufficio del Veterinario Cantonale.
5. I supporti, presenti nella SDFVP, sono predisposti per le arnie APIDEA.
6. Ogni apicoltore provvede a contrassegnare con il proprio nome o con una sigla le arnie di fecondazione e rispetta la posizione/settore assegnato dal responsabile della SDFVP.
7. Il nucleo deve essere costituito da sole api operaie con una cella reale oppure con una regina vergine. **Non è ammessa la presenza di fuchi.** I favi devono essere costituiti da fogli cerei non costruiti. La nutrizione deve essere fatta con canditi o sciroppi da venditori ufficiali. La nutrizione con miele ai nuclei è proibita per motivi sanitari e di saccheggio.
8. L'apicoltore è responsabile per la quantità minima di api e delle scorte, al fine di garantire la sopravvivenza del nucleo durante il periodo di fecondazione assegnato.
9. La Società Ticinese Apicoltura sezione Tre Valli e la SDFVP non sono responsabili per i rischi, furti, vandalismi, danni della natura al materiale e alle api presenti nella stazione di fecondazione. Ogni apicoltore deve provvedere personalmente alle coperture assicurative. Società Ticinese Apicoltura sezione Tre Valli non è responsabile per un ev. contagio o comparsa di malattie infettive dell'ape. Contro la Società Ticinese Apicoltura sezione Tre Valli e la SDFVP non può essere avviata una procedura per vie legali e pure la richiesta di indennizzi.
10. Il non rispetto del regolamento e del disciplinare può compromettere il buon funzionamento della SDFVP. I nuclei di fecondazione che non rispettano le disposizioni sono rifiutati. La commissione SDFVP si riserva di accettare o rifiutare la domanda di godimento della SDFVP o per inosservanze gravi risponderà per vie legali.
11. Ad ogni apicoltore sarà addebitata una tariffa per utilizzo della SDFVP.
12. È severamente vietato visitare e manipolare gli alveari e nuclei di fecondazione presenti nella SDFVP.

ACCETTAZIONE E CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto s'impegna a rispettare e accettare tutti i singoli punti del regolamento e del disciplinare della stazione di fecondazione della valle Pontirone e certifica la provenienza dei nuclei/regine dall'apiario N°..... nel comune di da alveari sani e senza sintomi di malattie.

Luogo e data

Firma